

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

17 Dicembre 2019

## Per Dirigenti, Quadri Superiori e Professional delle Piccole e Medie Aziende Produttori di Beni e Servizi

1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2023

Art. 10 - *Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio. Copertura assicurativa per eventi professionali e non professionali: infortunio e malattia*

1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al Quadro Superiore il posto e gli anticiperà, salvo conguaglio, quanto sarà successivamente erogato dall'Inail a titolo di indennità per inabilità temporanea e contemporaneamente erogherà l'integrazione a proprio carico sino al raggiungimento dell'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del Quadro Superiore nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale.  
In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare il periodo di venti mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
2. In caso di accertata invalidità permanente o di morte, al Quadro Superiore o ai suoi aventi diritto, spettano, inoltre, le indennità di seguito indicate:
  - a) Ove l'evento sia determinato da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro ovvero da malattia professionale:
    - sei annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del Quadro Superiore.  
Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
    - una somma che, riferita al capitale di cui al punto precedente, sia

- proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000, in caso di invalidità permanente parziale;
- cinque annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, a favore degli aventi diritto, in caso di morte, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi del precedente primo alinea e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte.
- b) Al Quadro Superiore viene riconosciuta un'indennità pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) a prescindere dalla presenza o meno del nucleo familiare, in caso di morte o di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica dello stesso Quadro Superiore per cause diverse da quelle indicate alla lettera a). A decorrere dall'1° gennaio 2021, tale indennità sarà pari a € 150.000,00 (euro centotrentamila/00) a prescindere dalla presenza o meno del nucleo familiare. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento.
3. Agli effetti del presente Articolo si considera:
- infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  - professionale, la malattia che sia compresa in quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124/1965;
  - retribuzione, l'insieme dei compensi di cui al punto 2 dell'Art.18.
4. Quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 2 del presente Articolo è attuato in un'ottica solidaristica e mutualistica dal FASDAPI mediante appropriati strumenti assicurativi.
5. Salvo quanto previsto al successivo comma 9, le aziende sono tenute a concorrere ai costi sostenuti dal FASDAPI per il perseguimento delle sue finalità statutarie, versando al FASDAPI un contributo il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'ente stesso. Il Quadro Superiore concorre ai costi aziendali anzidetti con un contributo annuo pari a € 100,00 (euro cento/00), che dovrà essere versato al FASDAPI dall'azienda previa trattenuta dalla retribuzione.
6. Il FASDAPI, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, prevederà:

- a) la riduzione dell'indennizzo, dovuto al Quadro Superiore o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'Inail all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato;
  - b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del Quadro Superiore o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall'Inail;
  - c) la natura vincolante dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'Inail o dal Giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del Quadro Superiore al FASDAPI al fine di consentirne la partecipazione al processo;
  - d) l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'Inail ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il Quadro Superiore, ove richiesto dal FASDAPI e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico del richiedente, avrà l'obbligo di proporre causa all'Inail. In caso di esito favorevole, il Quadro Superiore dovrà restituire la somma che avrà ricevuto in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.
7. Ferma l'obbligatorietà del regime assistenziale previsto dal presente Articolo per il Quadro Superiore, sono fatte salve le eventuali maggiori coperture assicurative aziendali in atto; a tal fine, le polizze aziendali già stipulate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, saranno, alla loro scadenza o disdetta, rinegoziate a copertura della maggiore differenza non assicurata dal FASDAPI.
  8. Le somme assicurate ai sensi del comma 2, lett. b), nonché il contributo a carico del Quadro Superiore di cui al comma 5, decorrono dalla data di entrata in vigore delle relative polizze assicurative ivi previste.
  9. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al comma 2, lett. a), relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al comma 2, lett. b), relativamente alla malattia diversa da quella professionale, eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e Quadro Superiore che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui al richiamato comma 2, lett. a) o lett. b), rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.



10. Per tutto quanto non previsto dal presente Articolo si rinvia integralmente allo Statuto e al Regolamento del FASDAPI.

#### **Dichiarazione a Verbale**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al Quadro Superiore di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, il comma 2, lett. a), primo alinea, e lett. b) dell'Art. 10 si interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di detto riconoscimento.

Le Parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione delle somme assicurate ai sensi del comma 2, lett. a), primo e secondo alinea e lett. b), nonché del comma 9 del presente Articolo, le Società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del Quadro Superiore così come formulato:

1. dall'Inps o da altro Ente Previdenziale, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;
2. dall'Inail, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente.

Le Parti concordano che in caso di morte del Quadro Superiore, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi del comma 2, lett. a), terzo alinea, e lett. b), nonché del comma 9 del presente Articolo, sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso Quadro Superiore. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell'Art. 2122 del codice civile.

Resta inteso tra le Parti che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il Quadro Superiore al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma 2, lett. b) del presente Articolo cessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista per l'assicurazione contro tale evento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965, deve intendersi comprensivo dell'ampliamento disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997 in base alla quale l'Inail indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui il Quadro Superiore dimostri l'origine professionale.